*Lilla Susanna Coluccelli*
*Dottore Commercialista - Revisore Legale*
*Via Torre Arsa, 26*
*71022 Ascoli Satriano (FG)*
*Tel. 0885*

# REVISORE UNICO COMUNE DI CELLAMARE (BA)

| | |
|---|---|
| **Documento n.53**<br><br>**Parere del 19/09/2026** | **OGGETTO**: PARERE SULLA DETERMINA N.72/26 DI COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA , PARTE STABILE E PARTE VARIABILE, AI SENSI **DEL D.LGS. N. 165/2001.** |

L'anno 2026, il giorno 19 Settembre, la sottoscritta, Dott.ssa Lilla Susanna Coluccelli, Revisore Unico del Comune di Cellamare (BA) nominata con delibera consiliare n.36 del 05/09/2024**,** con la collaborazione della Dott.ssa Raffella Stano, ha terminato l'esame della documentazione fornita dall'Ente relativamente alla determina del Settore Finanziario n.72 del 18/08/2026 di costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate per l'anno in corso.

- Vista la richiesta e l'obbligo di parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 su quanto in oggetto;

-Vista la determina del Settore Finanziario n.37/2026 per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa in via provvisoria anno 2026;

- Esaminata la determina del Settore Finanziario in oggetto, la quale dispone la costituzione in via definitiva del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

-Premesso che il Dlgs n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione di tale Fondo il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

-Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ed in particolare l'art.67 che disciplina la modalità di costituzione del FRD a decorrere dall'anno 2018;

-Vista la suddivisione operata dal CCNL predetto delle risorse in 'Risorse stabili' e in 'Risorse variabili';

-Visto l'art.40 bis del Dlgs n.165/2001 il quale richiede che l'Organo di Revisione effettui la verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivati dalle norme di legge;

-Visto l'art.40 c 3 quinquies del Dlgs n.165/2001 predetto il quale dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora risultino in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale;

-Secondo la Corte dei Conti (vedasi ad esempio la Deliberazione n.30/2024) per la gestione contabile del Fondo del salario accessorio occorre fare riferimento alle fasi di gestione dei fondi, come di seguito riportate:

**1) Prima fase** – Individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo;

**2) Seconda fase** – Adozione, da parte del dirigente, dell'atto di costituzione del fondo, sottoposto alla certificazione dell'organo di revisione;

**3) Terza fase** – Sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Il Revisore ha verificato che:

- Le risorse economiche sono state rintracciate nel Bilancio di previsione 2026, e la costituzione del Fondo è stata operata dal dirigente preposto, in base ai seguenti parametri, verificati dal Revisore:

-Risulta quantificato in € 61.106,09 l'importo parte stabile da destinare al Fondo complessivamente costituito a titolo di trattamento accessorio soggetto al limite di cui all'art. 23 c 2 del Dlgs n. 75/2017, in € 62.539,49 l'importo figurativo quantificato ai sensi del recente art.60, c 2, del CCNL del 23/02/2026, ed in € 77.241,98 l'importo del Fondo non soggetto a limitazioni stabilite dalle norme sopra dette, nonché in € 2.992,59 gli importi variabili soggetti a vincolo di Legge;

-Risulta rispettato il limite di raffronto all'anno 2016 del Fondo risorse decentrate;

-Richiamando integralmente il dettaglio delle voci e delle relative costituzioni come indicate nei documenti prodotti dall'Ente, e in particolare le voci riferite alle economie di spese e la destinazione delle voci degli incrementi del Fondo previsti dall'art. 67, c.2, del CCL Funzioni Locali del 21/05/2018 in quanto derivanti da risorse finanziarie non assoggettate ai limiti dei Fondi;

- Considerato che tali incrementi non rientrano nel limite complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, ma che il Fondo per le risorse decentrate 2026 nell'importo proposto rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

-Rilevato che le somme indicate sono impegnate nei capitoli afferenti le spese per il personale e che le spese relative agli incentivi tecnici sono impegnate nei capitoli relativi al finanziamento delle spese pubbliche;

-Considerato che la bozza di determina che descrive la costituzione degli importi per l'anno 2026 redatta dal segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario propone la somma di € 142.774,06 e che tele importo è compatibile con le previsioni ed i vincoli di Bilancio e con le disposizioni di contenimento dei costi del personale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità dell'Ente,

esprime parere favorevole

in merito alla proposta di costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate anno 2026 e alla compatibilità dei costi rispetto alle previsioni di Bilancio, raccomandando all'Ente di porre in essere tutte le misure volte al contenimento della spesa per il personale come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti.

**Il Revisore Unico**

*Dott.ssa Lilla Susanna Coluccelli*

COLUCCELLI LILLA SUSANNA
2026.09.17 09:20:19
CN=COLUCCELLI LILLA SUSANNA
C=IT
2.5.4.4=COLUCCELLI
2.5.4.42=LILLA SUSANNA
RSA/2048 bits